

GIORNATA FORMATIVA RSU/TAS 21 SETTEMBRE 2023

La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE



Parte 1: La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

- **Premessa generale sul nuovo contratto** – novità CCNL 2019/21
- **Contratto di istituto**
 - Premessa
 - Le parti
 - Le materie di contrattazione
 - Le risorse
 - I tempi e le procedure

Parte 1: La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

Premessa generale sul
nuovo contratto -
novità CCNL 2019/21

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE



Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
Parte comune
Artt. 4-9

Art. 5 – Informazione

7 - Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

Art. 6 – Confronto

Il confronto si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Parte 1: La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

Contratto di istituto:

- 1- Le parti;
- 2- Le materie di contrattazione;
- 3- Le risorse;
- 4- I tempi e le procedure

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE



Parte 1: La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

1-Le parti;

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE



LA PARTE DATORIALE

L'art. 30 comma 2 del CCNL 2019/21, stabilisce:

“2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:

...

- c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico”

LA PARTE SINDACALE

L'art. 30 comma 2 del CCNL 2019/21, stabilisce:

“2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:

...

- c) a livello di istituzione scolastica, e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.”

LA PARTE SINDACALE

Osservazioni

Esistono, quindi **due figure** formanti la delegazione sindacale nella contrattazione di istituto. Entrambe con lo stesso peso contrattuale:

- la RSU
- i rappresentanti territoriali di categoria delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente, cioè CGIL, CISL, UIL, GILDA, SNALS e ANIEF

Parte 1: La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

2-Le materie di
contrattazione;

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE



L'art. 30 comma 4 del CCNL 2019/21, stabilisce:

“4. Sono **oggetto di contrattazione integrativa:**

.....

c) **a livello di istituzione scolastica ed educativa:**

c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;

c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;

c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;

c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;

c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

5 - E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Oltre all'art. 30 del CCNL 2019/21, ci sono gli altri articoli del CCNL 2019/21 che si deve conoscere per la contrattazione di istituto:

art.40 del CCNL 2016/18

(Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)

1.A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “**Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**”, le seguenti risorse:

a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica (**FIS**)

b) le risorse destinate ai compensi per **le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica** nell'avviamento alla pratica sportiva (art. 87 CCNL 2007/2009)

- c) le risorse destinate alle **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL 2007/2009)

- d) le risorse destinate agli **incarichi specifici del personale ATA** (art. 47 comma 1 lett. b) CCNL 2007/2009)

- e) le risorse destinate alle misure incentivanti per **progetti relativi alle aree a rischio**, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 2007/2009)

- f) le risorse destinate alle **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL 2007/2009)

art. 40 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)

2. Nel nuovo Fondo confluiscono altresì:

- a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (**Bonus valorizzazione del personale docente**) che hanno subito dei tagli;
- b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017 (2018: 10 mln ; 2019: 20 mln; dal 2020: 30 mln/anno) per **valorizzazione impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e per diffusione modelli didattici per competenze** (c.d. «fondino»)

art. 40 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) FINALITA'

Il **MOF** resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità: servirà al pagamento di:

- tutte le **attività** di cui all'art. 88 CCNL Scuola 2007/09 (FIS)
- **Ore eccedenti** pratica sportiva e sostituzione dei colleghi assenti
- **Funzioni strumentali**
- **Incarichi specifici** personale ATA
- **Progetti aree a rischio**, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
- **Bonus docenti** L. 107/2015
- **Valorizzazione sperimentazione didattica** Legge di Bilancio 2018

N.B. la ripartizione del fondo tra le diverse finalità avviene in sede di contrattazione (integrativa) NAZIONALE

Oltre all'art. 30 del CCNL 2019/21, ci sono gli altri articoli del CCNL 2007/09 che si deve conoscere per la contrattazione di istituto:

art. 9 (finanziamento regionale per i progetti nelle aree a rischio o a forte processo immigratorio);

art. 33 (funzioni strumentali);

art. 34 (collaboratori del dirigente);

art. 47 (modalità e criteri per l'attribuzione al personale ATA di incarichi e compiti che comportano particolare responsabilità, rischio o disagio e definizione dei relativi compensi);

Art. 51(orario di lavoro ATA)

art. 63-64(formazione e criteri di fruizione dei permessi per diritto allo studio).

art. 87 (attività complementari di educazione fisica);

art. 88 (attività da retribuire con il fondo di istituto);

art. 89 (compensi aggiuntivi del DSGA);

ART.88 - INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

«Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse **esigenze didattiche, organizzative, di ricerca** e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti.»

Attenzione: è importante non discostarsi dal PTOF di istituto

ART.88 - INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

- 1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti). *Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.* La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.

ART.88 - INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

- 2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
- a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d’istituto;
- b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
- c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
- d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
-

ART.88 - INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

- 2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
-
- e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
- f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL;
- g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
- h. l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
- i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art.56, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del CIA già in godimento;
- j. la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
- k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF;
- l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

INDENNITA' E COMPENSI per le c.d. «FIGURE DI SISTEMA»

- **Funzioni strumentali:** (art. 33 CCNL 2007/2009)

il Collegio dei Docenti con propria delibera e in coerenza con il PTOF “ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari”; per il loro pagamento sono disponibili i fondi precedentemente assegnati per le funzioni obiettivo e la misura dei compensi viene stabilita in sede di contrattazione di istituto.

- **Personale ATA:** (art. 47 comma 1 lett. b) CCNL 2007/2009)

può **svolgere incarichi specifici** che, in coerenza con il profilo di appartenenza, comportino lo “svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio”; per la retribuzione di questi incarichi c'è uno stanziamento ad hoc. In sede di contrattazione di istituto vengono definiti modalità e criteri di conferimento, nonché la misura dei compensi.

- **Collaboratori del dirigente:** il CCNL interviene solo sul pagamento di queste figure, poiché modalità di scelta e loro compiti sono riserva di legge.
- L'articolo 34 del CCNL stabilisce che due di questi collaboratori sono retribuibili con il fondo di istituto (art. 88 comma 2 lett. f)) e la misura dei compensi va determinata in sede di contrattazione di istituto; non vengono assegnati fondi ad hoc, come per le funzioni strumentali e gli incarichi del personale ATA, ma si deve attingere dall'insieme del budget.

Oltre all'art. 30 del CCNL 2019/21, ci sono gli altri articoli del CCNL 2019/21 che si deve conoscere per la contrattazione di istituto:

art.78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)

1. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa continua ad essere costituito dalle risorse di cui all'art. 40, comma 1 del CCNL 19/4/2018, nei loro valori annuali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è, inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali:

- a) risorse di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- b) risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017;
- c) risorse di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 234/2021 (indennità sede disagiata piccole isole);
- d) altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al Fondo di cui al presente articolo.

7. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

- a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
- b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
- c) funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- d) incarichi specifici del personale ATA;
- e) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

7.

f) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019;

g) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalità indicate dall'art. 1, comma 593, della legge n. 205/2017;

h) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalità previste dall'art. 1, comma 770, della legge n. 234/2021;

i) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. d) per remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell'ambito del Fondo di cui al presente articolo;

j) altri compensi finanziati a carico del presente Fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

- **L'art. 30 comma 9** del CCNL 2019/21, stabilisce il confronto e le sue materie a tutti i livelli;
- **L'art. 30 comma 10** del CCNL 2019/21, stabilisce l'informazione e le sue materie a tutti i livelli;

ART.36 - Formazione

.....

7. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78.

ART.57 - Sostituzione del titolare di incarico di DSGA

3. Qualora nella vigenza del contratto triennale di cui al comma 5 dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, l'Ambito territoriale:

a).....

b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

....

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione.

DM prot. n.63 del 5-4-2023 (Orientatori e tutor)

Art.6

3. Le risorse finanziarie assegnate sono disponibili per remunerare, per anno scolastico, in ciascuna Istituzione scolastica:

- a) un tutor per ciascun raggruppamento di studenti prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato;
- b) un docente dell'orientamento/orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle Linee guida citate in premessa prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al presente decreto, sono oggetto della contrattazione di istituto, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento.

Circolare n.958 del 5-4-2023 (Orientatori e tutor)

Ciascuna istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa, definisce i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei tutor e degli orientatori nell'anno scolastico 2023/2024. In particolare, dovrà essere garantita la presenza di un orientatore in ciascuna istituzione scolastica, a cui riconoscere un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000 euro lordo Stato e di un tutor per ciascun raggruppamento di studenti prevedendo un compenso compreso tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato.

Parte 1: La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

3- Le risorse

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE



Le risorse disponibili per l'attribuzione dei compensi accessori sono costituite da:

- stanziamenti previsti per l'attivazione delle **funzioni strumentali all'offerta formativa**
- stanziamenti previsti per l'attivazione degli **incarichi specifici del personale ATA**
- stanziamenti del **Fondo dell'Istituzione scolastica** annualmente stabiliti dal MIUR ora confluite nel **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (art.40 CCNL 2016/18 e 78 CCNL 2019/21)
- eventuali **residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti**
- **altre risorse** provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, **destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica**, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- eventuali contributi dei genitori

Parte 1: La contrattazione integrativa d'istituto e le relazioni sindacali

4- I tempi e le procedure

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE



Il CCNL, all'art.30, comma 8, stabilisce:

“8. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.“

Oss: le date sono ordinatorie non perentorie

ATTO UNILATERALE

Il CCNL, all'art. 8, prevede due ipotesi:

*“**comma 6.** (30+30) Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni. Cioè:*

- l'Amministrazione adotta misure e provvedimenti unilaterali;
- La parte sindacale proclama azioni di mobilitazione e di contrasto

comma 7. (45+45) *Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un obiettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento), **l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo**, fino alla successiva sottoscrizione **e prosegue le trattative** al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45. Cioè:*

- l'Amministrazione decide in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione e prosegue la trattativa per pervenire all'accordo entro comunque 45+45

Scaletta operativa:

1. il dirigente ha l'obbligo di presentare una propria proposta **su tutte le materie** oggetto delle relazioni sindacali.
2. la proposta deve essere **corredata di tutti i documenti e le delibere preliminari di competenza degli OO.CC.**, sia per una questione di legittimità, sia per ancorare la trattativa a qualcosa di concreto ed evitare di perdersi in discussioni inutili.
3. il dirigente **ha l'obbligo** di avviare la sessione negoziale entro il 15 settembre.

Spesso questo non avviene per motivi anche indipendenti dalla volontà del dirigente scolastico

4. La sessione negoziale deve concludersi entro il 30 novembre.

Le date desumibili:

1. il **15 settembre** per l'inizio "effettivo" delle trattative;
2. il **15 ottobre** (eventualmente prorogabile al **15 novembre**)
le parti *riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa*”;
3. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo **30 novembre**, le questioni controverse saranno dalle Parti medesime sottoposte alla commissione di cui **all'art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL 07/09** (commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, che fornirà la propria assistenza così come individuata nella contrattazione regionale)

Il CCNL 07/09, all'art.4, comma 4, lettera d), stabilisce:

“Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:

- *modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale”.*

Per la verità, nel medesimo comma si parla anche di:

- *“istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica”.*

ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE

ENI

Grazie per l'attenzione